

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**Sentenza n. 18 /22**

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di dicembre, in collegamento da remoto tramite Google meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Claudio Zucchelli Presidente

Federico Di Matteo Relatore

Carlo Schilardi Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello, proc. CS10/22 presentato dal Sig. Rosario Iaquina avverso la decisione n. 1 resa, in data 14 agosto 2022 dai CC.SS. della Cronoscalata Svolte di Popoli, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

1. Rosario Iaquina propone appello avverso la decisione n. 1 del Collegio dei commissari sportivi assunta in occasione della 60° Cronoscalata "Svolte di Popoli" svoltasi nei giorni 12 – 13 – 14 agosto 2022 con la quale, in accoglimento di suo reclamo, è stata irrogata al concorrente n. 39 Sc. AB Motorsport, conduttore Lucio Peruggini, la sanzione dell'ammonizione con diffida.

2. Riferisce l'appellante di aver preso parte al C.I.V.M. – Campionato italiano velocità in montagna con la autovettura Lamborghini Huracan.

Al medesimo Campionato partecipava Lucio Peruggini, con la Ferrari 488 Evoluzione Evo; autovettura, però, non compresa tra quelle ammesse alla partecipazione dal regolamento tecnico (BOP – Balance of Performance 2019) del Campionato italiano Gran turismo G.T. Super Cup, per il quale l'unico modello di autovettura di marca Ferrari ammessa era la 488 Challenge.

In occasione della ricordata Cronoscalata, presentava reclamo al Collegio dei commissari sportivi lamentando l'irregolarità dell'autovettura utilizzata poiché in assetto Challenge Evo, non ammessa dal Regolamento del Campionato.

3. Il Collegio dei commissari sportivi, con la decisione oggetto dell'odierna impugnazione, valutava la vettura del concorrente Peruggini "*non conforme al R.D.S. Competizioni Velocità in Salita e nello specifico al paragrafo 3.1.11 GT Gran Turismo nella categoria GT Super Cup*" in quanto "*risulta allestita conforme alla EVOLUZIONE EVO ed inoltre la stessa non è presente nella lista della Categoria GT Super Cup*". Ritenuta, pertanto, l'irregolarità riscontrata rientrante nella categoria a), ai sensi del R.N.S. appendice 5, art. 15, irrogava la sanzione della ammonizione con diffida.

4. L'appellante dice scorretta la decisione assunta dai commissari sportivi, poiché questi, riscontrato l'allestimento in modalità Evoluzione Evo – come tale non rientrante nella lista della Categoria G.T. Super Cup (BOP 2019) – avrebbero dovuto applicare l'art. 27.5 del



R.D.S. Salita e comminare al Perugini l'esclusione dalla classifica con applicazione di 10 punti di penalizzazione e sospensione della licenza.

5. Allega, poi, che, con comunicato del 22 agosto 2022, ACI Sport aveva inserito l'autovettura Ferrari 488 Challenge EVO nell'elenco delle vetture ammesse ai sensi dell'art. 3.1.11. R.D.S. Velocità Salita, così dando prova del fatto che la vettura del Peruggini, al momento della partecipazione alle gare, non era conforme alla regolamentazione vigente, potendo l'eventuale modifica avere effetti solo a far data dalla sua adozione (non, invece, retroattivi).

6. Con memoria del 10 ottobre 2022, si è costituito Lucio Peruggini che ha, preliminarmente, eccepito la carenza di interesse a ricorrere dell'appellante poiché, se anche fosse accolto il ricorso e sottratti i punti acquisiti per la vittoria nella Cronoscalata, risulterebbe comunque primo nella classifica assoluta conduttori (Gruppo GT) e nella speciale classifica GT Supercup.

Nel merito, il resistente sostiene l'infondatezza dell'appello poiché con provvedimento del 17 agosto 2022 ACI Sport aveva precisato che “...l'ammissione nella gare di Velocità in Salita delle vetture Ferrari 488 Challenge EVO è confermata in Gruppo GT Super Cup in quanto dette vetture hanno partecipato già a molte gare precedenti e hanno vinto dei titoli della velocità in Salita”; tale provvedimento, a suo dire, sarebbe una convalida con effetti retroattivi di precedenti provvedimenti (i BOP) idonei a superare il presunto vizio della mancata inclusione nell'elenco delle vetture ammesse, cui aveva fatto seguito la pubblicazione il 14 settembre 2022 di una tabella riepilogativa dei BOP. Il provvedimento non risultava impugnato, avendo l'appellante contestato solo il comunicato stampa, che ne era seguito (laddove, avrebbe dovuto, invece, operare un accesso ai documenti per acquisire il provvedimento dispositivo).

In ogni caso, aggiunge, in tutti i BOP adottati da ACI Sport risultava presente la versione Ferrari Challenge e la dizione EVO era aggiunta solo per l'ultimo modello che non presenta caratteristiche differenti rispetto a quello precedente se non per i dettagli estetici che, però, non comportano migliorie; la vettura, del resto, aveva partecipato a sei competizioni antecedenti e la Federazione ne aveva accettato l'iscrizione al Campionato.

7. Con memoria dell'11 ottobre 2022 si è costituita la Procura federale che ha concluso per l'accoglimento dell'appello: i Commissari sportivi, preso atto che la vettura n. 39 non risultava tra quelle indicate nell'art. 3.1.11 GT Gran Turismo nella categoria GT Super Cup ed accertato l'allestimento conforme alla Evoluzione Evo, avrebbero dovuto applicare l'art. 227.10 lett. f) per il quale “l'esclusione dalla classifica è la sanzione da applicarsi per l'accertata non conformità tecnica della vettura”.

8. Con ordinanza n. 6/22 del 20 ottobre 2022 questa Corte sportiva riteneva necessario acquisire ai fini della decisione una serie di documenti che richiedeva ad Aci Sport. Si trattava, in particolare, de “la tabella riepilogativa delle limitazioni BOP adottata dall'Area tecnica di Aci Sport precedentemente alla prima gara del Campionato italiano velocità in montagna 2022”, del “provvedimento di ammissione della Ferrari Challenge 488 Evo alle competizioni del Gruppo GT Super Cup cui è stata data conferma come comunicato nella mail del 17 agosto 2022 depositata dall'appellato quale documento n.5” ed infine, dell’ “autorizzazione del Direttore centrale dr. Marco Ferrari e i pareri favorevoli resi dalla Commissione Velocità in Salita e dell'Area tecnica, nonché il provvedimento di



*conferma dell'ammissione della cui adozione è fatto riferimento nella mail del 17 agosto 2022, e di ogni altro atto che abbia portato alla suddetta decisione*'.

9. Il 18 novembre 2022 Aci Sport depositava la documentazione richiesta con nota nella quale, in relazione ai fatti di causa, era esposto che il Segretario degli Organi sportivi – giusto il compito di *“assumere ogni atto necessario per il regolare svolgimento delle attività sportiva”* ai sensi dell'art. 11 lett. i) del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi sportivi – aveva disposto il 17 agosto 2022 l'invio a cura del segretario della commissione velocità in salita di una nota di chiarimento al licenziato Lucio Peruggini e la pubblicazione di un comunicato sul sito federale con l'intento di chiarire *“l'errore materiale”* presente sul Regolamento di settore 2022 per la velocità in salita *“che faceva riferimento al BOP 2019 (che non includeva la vettura Ferrari 488 perché modello nato successivamente) invece del BOP 2022 comunque pubblicato sul sito federale ad inizio stagione (che invece includeva la vettura in questione)”*.

10. All'udienza del 16 dicembre 2022 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.

### **Diritto**

A. L'appello proposto da Rosario Iaquina è fondato per le ragioni di seguito esposte.

A1. Può ritenersi provato che Luigi Peruggini abbia preso parte alla gara denominata *“60° Cronoscalata Svolte di Popoli”* del Campionato italiano velocità in montagna – Categoria GT (Gran Turismo) con l'autovettura Ferrari Challenge Evoluzione EVO. Tanto risulta accertato dai commissari sportivi nel provvedimento impugnato e non specificatamente contestato dall'appellato nelle sue memorie.

B. Quel che occorre verificare, pertanto, è se il concorrente potesse legittimamente partecipare alla gara con detta autovettura.

A tal fine occorre preliminarmente ricostruire il quadro regolamentare.

B1. Rileva, in particolare, il Regolamento di Settore (RDS) Velocità in salita che, all'articolo 3 ultimo periodo, prevede: *“Le vetture devono essere munite di passaporto tecnico ACI Sport e di fiche di omologazione o scheda tecnica (vetture RS e RS Plus) e saranno suddivise nei Gruppi e nelle Classi indicati nelle Tabelle dei Regolamenti Speciali (RS) CIVM e TIVM e Nazionali pubblicati sul sito istituzionale [www.acisport.it](http://www.acisport.it) e si dovranno uniformare alle specifiche disposizioni di cui ai paragrafi seguenti.”*

L'art. 3.1.11 GT (Gran Turismo) prevede, poi, che: *“Tutte le vetture GT ammesse concorrono ai premi d'onore di gara ed ai titoli CIVM/TIVM del Gruppo GT. Ne Gruppo GT potranno partecipare le vetture: (...) – GT Super Cup, classe unica. Saranno ammesse le seguenti vetture GT in configurazione Cup: Lamborghini Huracan – Ferrari 488 Challenge.”*

E', poi, aggiunto: *“Queste vetture dovranno rispettare integralmente il Regolamento Tecnico del Trofeo di appartenenza fatta eccezione per la presenza di sigilli e dovranno essere conformi alla normativa tecnica prevista dall'art. 4 del regolamento tecnico 2019 del “Campionato Italiano Gran Turismo GT Super Cup” Velocità in circuito, con le limitazioni di peso e flangia stabilite dal Bureau Tecnico ACI Sport riferite all'ultima gara del Campionato Velocità in Circuito 2019”*.

Le BOP adottate dal Bureau Permanente pubblicate con news del 16 ottobre 2019 (e, dunque, valide ed efficaci al momento di avvio del Campionato 2022), in relazione alle *“Vetture GT Cup”* prevedevano limitazioni di peso e di flangia per tre tipologie di vetture,



e precisamente: “*Lamborghini Huracan Super Trofeo*”, “*Ferrari 488 Challenge*” e “*Porsche 911 GT3 Cup type 991 Gen II*”.

B2. Dall’esame delle disposizioni in precedenza riportate – come conformate dal BOP in vigore al momento di svolgimento della gara – la autovettura Ferrari 488 Challenge in assetto EVO non era ammessa alla partecipazione ai titoli CIVM/TIVM del Gruppo GT Super Cup.

La decisione dei Commissari sportivi di sanzionare Luigi Perruggini per aver preso parte alla gara con l’autovettura in assetto EVO risulta, pertanto, conforme al quadro regolamentare esposto.

C. L’appellato ha allegato, però, che tale quadro regolamentare è stato rivisto e corretto con provvedimento assunto da ACI Sport e del quale è stata data notizia con comunicato del 22 agosto 2022; ne sarebbe derivata l’ammissione in via retroattiva dell’autovettura Ferrari 488 Challenge in assetto EVO alle gare del CIVM – Gruppo GT Super Cup.

C1. L’attività istruttoria svolta ha consentito di acquisire un quadro fattuale più chiaro in relazione alla vicenda allegata dall’appellato; precisamente, risulta che:

- con mail del 17 agosto 2022 h. 9.37 la commissione velocità in salita dichiarava di ritenere da confermare l’ammissione delle vetture Ferrari 488 Challenge Evo in Gruppo GT Supercup “*in quanto dette autovetture hanno partecipato già a molte gare precedenti e hanno vinto dei titoli della Velocità in Salita*” aggiungendo che “*Il RDS Velocità in Salita prevede già l’ammissione delle vetture Ferrari Challenge 488 in versione Cup*”; era chiesto, poi, il parere dell’Area Tecnica;
- con mail del 17 agosto 2022, h. 13.01 il rappresentante dell’area tecnica, in risposta alla predetta richiesta, esprimeva parere favorevole;
- con mail dello stesso giorno h. 17.45 la segreteria della commissione velocità in salita comunicava a Lucio Peruggini che “*l’ammissione nelle gare di Velocità in Salita delle vetture Ferrari 488 Challenge Evo è confermata in Gruppo GT Super Cup in quanto dette vetture hanno partecipato già a molte gare precedenti e hanno vinto dei titoli della Velocità in Salita. Il RDS Velocità in Salita prevede già l’ammissione delle vetture Ferrari Challenge 488 in versione Cup.*”.

Infine, con il comunicato del 22 agosto 2022, pubblicato sul sito federale, come riferito dalle parti in causa era precisato che “*Con riferimento al RDS Velocità in Salita art. 3.1.11 GT Super Cup si precisa quanto segue: a) sono ammesse le vetture Ferrari 488 Challenge Evo per le quali si applicherà il BOP 2022, dato che nel 2019 non era previsto questo modello (le vetture Ferrari 488 Challenge non Evo continueranno a conformarsi al BOP 2019)*”.

Era in effetti allegato un nuovo elenco di vetture ammesse gruppi GT Super Cup nel quale risultava presente l’autovettura Ferrari 488 Challenge Evo (2020/21/22).

C2. A parere del Collegio tali atti sopravvenuti non valgono a sanare la descritta situazione di irregolarità, non potendo valere come convalida con effetti retroattivi di precedenti atti viziati.

In disparte ogni considerazione sull’ammissibilità della convalida *ex tunc* (comunque da escludersi in ogni caso in cui il vizio dell’atto consiste in una distorsione nell’esercizio della funzione, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385), appare in questo caso decisiva



una considerazione: le regole di svolgimento di una competizione sportiva non possono essere riviste e modificate a competizione ormai conclusa.

La singola gara, in cui eventualmente si articola una più ampia competizione sportiva costituisce, infatti, un evento in sé irripetibile, da svolgersi in coerenza con il quadro di regole esistente al momento in cui la stessa ha inizio.

Tale conclusione, oltre ad essere coerente con il principio per cui *factum infectum fieri nequit*, è a garanzia di tutti i partecipanti, che possono fare affidamento nel fatto che il loro comportamento (e quella dei loro competitori) sarà valutato in ragione delle regole vigenti, senza che possano intervenire successive decisioni a stravolgere l'esito della gara stessa.

C3. Va aggiunto, inoltre, che la motivazione sulla base della quale l'A.C.I. ha disposto l'ammissione delle vetture Ferrari 488 Challenge Evo non dà in alcun modo conto di una (ri)valutazione sull'assetto delle vetture ammissibili alla competizione, che porti a superare la prima elaborazione dell'elenco delle vetture, piuttosto, si è proceduto ad ammettere la vettura alle competizioni solo perché la stessa aveva già partecipato a molte gare precedenti, risultandone vincitrice, ossia in forza di un inammissibile applicazione della regola *post hoc propter hoc* alla vicenda che qui interessa.

Non risulta, inoltre, in alcun modo dimostrato che il mancato inserimento della vettura Ferrari 488 Challenge Evo nell'elenco delle vetture ammesse alle gare del CIVM – Gruppo GT Super Cup sia stata la conseguenza di un errore materiale, come pure in alcuni passaggi la parte controinteressata ha sostenuto.

D. E' possibile, a questo punto, soffermarsi sulla sanzione irrogata, sulla quale, peraltro, si incentra la domanda proposta dal reclamante.

Come in precedenza rammentato, il collegio dei commissari sportivi, pur ritenendo accertato che la vettura del concorrente Perugini non era conforme al R.D.S. Competizioni Velocità in Salita (e in particolare all'elenco delle vetture ammesse al *GT Gran Turismo nella categoria GT Super Cup*), irrogava la sanzione dell'ammonizione con diffida applicando l'irregolarità prevista dal R.N.S., Appendice 5, art. 15.

Il reclamante sostiene, invece, che i commissari avrebbero dovuto applicare la sanzione dell'esclusione dalla classifica con 10 punti di penalizzazione e sospensione della licenza.

D1. La contestazione del reclamante è condivisibile; tuttavia, a parere del Collegio, per la vicenda accertata la sanzione applicabile è quella della esclusione dalla gara.

Occorre, in primo luogo, precisare che il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la 60^ Cronoscalata Svolte di Popoli svoltasi in Popoli il 14 agosto 2022 e non invece le altre gare precedentemente svoltesi e non oggetto di contestazione.

E' accertato che il concorrente Luigi Perugini non potesse partecipare alle predetta gara. Tale situazione va inquadrata come fattispecie di "irregolarità della vettura" che, ai sensi dell'art. 227.10 del R.S.N. comporta la sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara.

E. In conclusione alla luce di quanto esposto il reclamo va accolto e, per l'effetto, irrogata la sanzione dell'esclusione dalla gara del concorrente Luigi Perugini.

P.Q.M.





Automobile Club d'Italia

**SPORT**

accoglie il reclamo e per l'effetto irroga la sanzione dell'esclusione dalla gara del controinteressato Lucio Peruggini.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso, in videoconferenza, il 16 dicembre 2022

Il Relatore

F. Di Matteo

Il Presidente

C. Zucchelli